

STATUTO

ISOLA FELICE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SPECCHIA LE VIA GONGOLICCHIO
1

Numero REA: LE - 221107

Codice fiscale: 03404630752

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-05-2004 - Statuto completo	2
--	---

	I soci tutti, come sopra costituiti, in considerazione di	
	quanto innanzi deliberato, stabiliscono che:	
	- la Società sarà amministrata da un Amministratore Unico;	
	- a ricoprire tale carica viene designato il costituito socio	
	Branca Emanuela che accetta.	
	4) di provvedere all'adeguamento di cui all'art. 223-duode-	
	cies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e	
	disposizioni transitorie, di cui sopra, adottando il nuovo	
	testo dello "Statuto" contenente le norme relative al funzio-	
	namento della società, costituito da n.13(tredici) articoli,	
	riportato in calce al presente verbale.	
	STATUTO	
	della Società Cooperativa Sociale denominata	
	"ISOLA FELICE Cooperativa sociale"	
	con sede in Specchia	
	ARTICOLO 1	
	Costituzione e norme applicabili	
	E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata	
	"ISOLA FELICE Cooperativa sociale"	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI	
	cod.civ. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applli-	
	cano, in quanto compatibili, le norme sulla società a respon-	
	sabilità limitata.	
	ARTICOLO 2	
	Sede	

	La Società ha sede nel Comune di Specchia (LE) alla via Gonicchio n.1.	
	L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede sociale in qualsiasi altro indirizzo del Comune innanzi indicato.	
	Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale può essere trasferita in Comune diverso da quello innanzi indicato, e possono altresì essere istituite, trasferite e sopresse sedi secondarie.	
	L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire agenzie, rappresentanze, filiali, uffici, depositi e punti vendita che non siano sedi secondarie in tutto il territorio nazionale e anche all'estero.	
	ARTICOLO 3	
	Durata	
	La durata della Società è fissata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea straordinaria dei soci.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn.1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 Cod.civ., nonché per la perdita del capitale sociale.	
	ARTICOLO 4	
	Scopo e oggetto	
	La cooperativa è basata sui principi della mutualità e non ha	

	fini di lucro. Ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso la gestione delle attività so-	
	cio sanitarie ed educative di cui all'articolo 1, primo com-	
	ma, punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, di seguito	
	specificate e da conseguirsi valendosi principalmente del-	
	l'attività dei soci cooperatori. In relazione a ciò la coope-	
	rativa può occuparsi stabilmente o temporaneamente, in pro-	
	prio o per conto terzi, anche nell'interesse di enti pubblici	
	e privati, delle attività consistenti, in particolare:	
	-) nell'organizzazione e gestione di asili nido, scuole del-	
	l'infanzia, strutture di accoglienza per minori, consultori	
	familiari, centri sociali di riposo e di svago nonché servizi	
	di baby parking;	
	-) nell'organizzazione e gestione di strutture di accoglienza	
	per persone anziane, di centri di assistenza agli anziani au-	
	tosufficienti e non, in grado di offrire interventi domici-	
	liari e/o ospitalità in "centri di protezione", in case-al-	
	berghi, case di riposo o centri aperti;	
	-) nella prestazione di servizi di assistenza domiciliare fi-	
	nalizzata al recupero ed all'integrazione di anziani, di mi-	
	norì svantaggiati, di tossicodipendenti, di soggetti colpiti	
	da malattie, infermità fisiche, handicap, insufficienze men-	
	tali ed altre infermità che richiedono l'intervento di assi-	
	stenti sociali e docenti ai fini della loro integrazione so-	

	cialle;	
	-) nell'assistenza sanitaria, consistente in meri servizi di	
	somministrazione e acquisto farmaci, di assistenza infermie-	
	ristica (prelievi, misurazione pressione, ecc.), riabilitati-	
	va e massoterapica, da prestarsi a domicilio oppure nell'am-	
	bito di apposite strutture predisposte o messe a disposizione	
	da enti pubblici o privati;	
	-) nell'organizzazione e gestione di centri diurni ed altre	
	strutture di animazione finalizzate al miglioramento della	
	qualità della vita attraverso l'intrapresa di iniziative per	
	il tempo libero e la cultura;	
	-) nello svolgimento di attività di sensibilizzazione della	
	comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più di-	
	sponibile all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	-) nell'attività di promozione e sensibilizzazione dell'impe-	
	gno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svan-	
	taggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	La cooperativa potrà, inoltre, nello svolgimento dell'atti-	
	vità di cui innanzi:	
	- esercitare servizi di trasporto per disabili con mezzi pro-	
	pri o di terzi, siano essi soggetti privati ovvero pubblici;	
	- promuovere, organizzare e gestire centri ricreativi-cultu-	
	rali della comunità al fine di fornire occasioni di occupa-	
	zione del tempo libero infantile o giovanile;	
	- fornire assistenza tecnica ad enti pubblici e privati e	

	promuovere attività di formazione e consulenza nelle materie	
	socio sanitarie ed educative;	
	- promuovere ed organizzare corsi, convegni, giornate di	
	studio, tavole rotonde, seminari, e organizzare e gestire	
	corsi di qualificazione e volontariato professionale a vari	
	livelli;	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa	
	potrà anche integrare la propria attività con quella di altri	
	enti cooperativi e non, promuovendo ed aderendo a consorzi.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura	
	immobiliare, mobiliare, finanziaria come attività comunque	
	non prevalente per il migliore conseguimento dell'oggetto so-	
	ciale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgi-	
	mento di attività che la legge riserva a società in possesso	
	di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o i-	
	scritte in appositi albi o elenchi, industriale, commerciale,	
	amministrativa, necessarie o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente	
	attinenti ai medesimi.	
	Sempre per il conseguimento dello scopo sociale la cooperati-	
	va potrà accettare donazioni, lasciti, elargizioni.	
	La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	

	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soci ed effettuata e-	
	sclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento a-	
	ziendale nonché adottare procedure di programmazione plurien-	
	nale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento azienda-	
	le, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi e, ferma restando la prevalenza del lavoro	
	dei cooperatori, potrà assumere anche dipendenti non soci per	
	il raggiungimento degli scopi sociali.	
	ARTICOLO 5	
	Numero e categorie di Soci. Procedura di ammissione.	
	Quote. Cessione e vincoli sulle quote.	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci di-	
	viene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve es-	
	sere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il	
	quale la società si scioglie e deve essere posta in liquida-	
	zione.	

	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un	
	compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi	
	capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano	
	maturare una capacità professionale nei settori di cui all'	
	oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente	
	collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.	

	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di	
	collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsia-	
	si altra forma consenta la legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono discipli-	
	nati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministra-	
	tivo ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella co-	
	operativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	II numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autono-	
	mo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-	
	tro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie pro-	
	fessionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la tota-	
	lità dei soci.	
	Di preferenza tutti i predetti soci dovranno risiedere e	

	svolgere la propria attività nel territorio interessato dal-	
	l'attività della cooperativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della coopera-	
	tiva.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-	
	dicate.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente:	
	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto di-	
	verso da persona fisica: denominazione, Stato e data di co-	
	stituzione, sede e codice fiscale;	
	- i motivi della richiesta, la categoria di soci a cui chiede	
	di essere iscritto e la precisazione dell'effettiva attività	
	di lavoro da svolgere;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono in-	
	dicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata	
	a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonché al-	
	legare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione de-	
	gli amministratori su domanda dell'interessato; la delibera-	

	zione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata	
	e comunicata entro sessanta giorni all'interessato.	
	In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illu-	
	stra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo al-	
	l'ammissione dei nuovi soci.	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con	
	la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).	
	Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nes-	
	sun socio può avere una quota superiore a Euro 100.000,00	
	(centomila virgola zero zero).	
	Il limite di cui al comma precedente non si applica nel caso	

	di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi pre-	
	visti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con ri-	
	ferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.	
	La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con ef-	
	fetto verso la società, se la cessione non è autorizzata da-	
	gli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando il nome, la residenza e tutte le generalità dell'a-	
	spirante acquirente, i requisiti personali da questi possedu-	
	ti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Tribunale.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli,	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della coope-	
	rativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i	

	soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del me-	
	desimo.	
	ARTICOLO 6	
	Cessazione del socio.	
	Recesso. Esclusione. Morte.	
	Liquidazione della quota. Responsabilità.	
	I soci cessano di appartenere alla cooperativa per recesso,	
	esclusione e morte.	
	Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento	
	dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scis-	
	sione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferi-	
	mento della sede, alla eliminazione di una o più cause di re-	
	cesso previste dal presente atto costitutivo;	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento	
	di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente	
	atto costitutivo.	

	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, gli amministratori devono darne im-	
	mediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in-	
	nanzi il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici	
	tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso	
	se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rap-	
	porto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	
	- per mancato pagamento delle quote, secondo quanto indicato	
	all'articolo 2531 cod.civ.;	
	- nei casi previsti dall'articolo 2286 cod.civ.;	
	- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, cod.civ.;	
	L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-	
	la comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota.	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle per-	
	dite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche	
	il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista	
	nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quin-	
	quies, terzo comma, cod.civ.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approva-	
	zione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	

	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del so-	
	cio defunto.	
	ARTICOLO 7	
	Patrimonio. Capitale sociale.	
	Riserva legale, e riserve statutarie	
	e volontarie. Divieti	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	dei soci operatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	e) da eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico ovvero per	
	la ristrutturazione per il potenziamento aziendale, costitui-	
	ti dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti fi-	
	nanziari;	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente articolo 6;	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve ed i fondi di cui innanzi non possono essere ri-	
	partite tra i soci operatori né durante la vita della so-	
	cietà, né all'atto dello scioglimento.	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	

	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato	
	di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro	
	25,00 (venticinque virgola zero zero).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo.	
	La società può anche deliberare aumenti di capitale a paga-	
	mento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti	
	cod.civ.: in questo caso, l'esclusione o la limitazione del	
	diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su	
	proposta motivata degli amministratori.	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo su-	
	scettibili di valutazione economica, compresi la prestazione	
	d'opera o di servizi a favore della società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi asse-	
	gnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In	
	tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostit-	
	tuite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del	
	corrispondente importo in danaro presso la società.	
	Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica	
	quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 cod.civ.	
	Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito	
	di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio	

	convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.	
	In mancanza, l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.	
	Se per la perdita di oltre un terzo di cui innanzi, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.	

	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento)	
	degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	E' fatto divieto alla cooperativa:	
	- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	ARTICOLO 8	
	Esercizio sociale e bilancio.	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assem-	
	blea determina, nel rispetto di quanto previsto dal preceden-	
	te art. 7, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi	

	del precedente art. 7.	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non su-	
	periore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici	
	complessivi spettanti ai soci lavoratori	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo comples-	
	sivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai com-	
	pensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata	
	alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno in-	
	dividuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisio-	
	ni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	ARTICOLO 9	
	Decisioni dei soci. Diritto di voto	
	Delibere assembleari	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono	
	riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	

	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 cod.civ.,	
	dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del re-	
	visore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci.	
	Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare	
	Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci	
	titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni	
	di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	tre mesi nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque	
	sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.	
	Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deli-	
	berazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la	
	sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.	
	La convocazione è effettuata, dall'Amministratore Unico, dal	
	presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno de-	

	gli amministratori, mediante avviso contenente il giorno,	
	l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno,	
	inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei	
	soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adu-	
	nanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto perveni-	
	re ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.	
	Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o	
	altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero	
	di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo speci-	
	fico recapito che siano stati espressamente comunicati dal	
	socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare. Nell'avviso di convocazione può essere fissato an-	
	che il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda	
	convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fis-	
	sata per la prima convocazione.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	
	mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresen-	
	tato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i	
	sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si	
	oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del	
	giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non	
	partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare	

	apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti del-	
	la società, nella quale dichiarano di essere informati della	
	riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno	
	e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'or-	
	gano amministrativo, dal Presidente del consiglio di ammini-	
	strazione, dall'amministratore unico o dall'amministratore	
	più anziano. In caso di assenza o impedimento di costoro,	
	l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti. Il presidente ve-	
	rifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e	
	la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed ac-	
	certa i risultati delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, de-	
	signato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la	
	funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi	
	di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o vi-	
	deo-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano	
	essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenu-	
	ti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti re-	
	lativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga da-	
	to atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti,	

	l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si	
	trova il presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, i-	
	noltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega	
	che dovrà essere conservata dalia società. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente del-	
	l'assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli ammini-	
	stratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da	
	esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi	
	amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	
	In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita	
	con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioran-	
	za dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a	
	maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'assem-	
	blea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci	
	che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti	
	alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.	
	Tuttavia, nei casi previsti alle lettere d) ed e) del primo	
	comma dell'art. 9: in prima convocazione, le deliberazioni	
	devono essere adottate con il voto favorevole dei soci che	
	rappresentano almeno i 4/5 (quattro quinti) dei voti spettan-	
	ti alla totalità dei soci; in seconda convocazione, le deli-	
	berazioni devono essere adottate con il voto favorevole dei	

	soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere pa-	
	lese o comunque deve essere espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dal-	
	l'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deli-	
	berare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve	
	essere redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere rias-	
	sunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	ARTICOLO 10	
	Amministrazione. Rappresentanza.	
	Amministratore Unico. Consiglio di Amministrazione.	
	La società potrà essere alternativamente amministrata da un	
	Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri,	
	o da un Amministratore Unico.	
	La prima volta in sede di costituzione della Società, e suc-	
	cessivamente sino alla scadenza del mandato o quando necessa-	
	rio, i soci mediante decisione assembleare stabiliscono se	
	Organo Amministrativo della Società debba essere il Consiglio	
	di Amministrazione o l'Amministratore Unico e provvedono alla	

	nomina.	
	Quando Organo amministrativo è un Amministratore Unico, lo	
	stesso resta in carica a tempo indeterminato fino a revoca o	
	a dimissioni, ed è sempre rieleggibile.	
	Quando Organo Amministrativo è il Consiglio di Amministrazio-	
	ne, lo stesso dura in carica tre esercizi sociali e resta in	
	carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio del-	
	l'ultimo anno del triennio, e i suoi componenti sono sempre	
	rieleggibili.	
	Quando Organo Amministrativo è il Consiglio di Amministrazio-	
	ne, i componenti dello stesso provvedono tra loro alla nomina	
	del Presidente e di uno o più Vice Presidenti.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli am-	
	ministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero	
	tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridi-	
	che.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e	
	se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nel-	
	le condizioni previste dall'art.2382 cod.civ.	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ.	
	Nel caso di società amministrata da un consiglio di ammini-	
	strazione, le decisioni dello stesso sono adottate con deli-	
	berazione collegiale.	

	Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purché	
	in Italia, tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga ne-	
	cessario e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza	
	dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con	
	lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima di quel-	
	lo fissato per la riunione oppure, nei casi di urgenza, con	
	telegramma o fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo,	
	spediti almeno ventiquattro ore prima, nel domicilio o al-	
	l'indirizzo indicato a tal fine da ogni consigliere e risul-	
	tante dai libri sociali.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica. In caso di parità, la proposta si intende respinta.	
	II voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del pre-	
	sente articolo, devono essere trascritte nel Libro soci degli	
	amministratori.	
	L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione,	
	ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazio-	
	ne, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitu-	
	tivo riservano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	"ad negotia" e mandatari in genere, per determinati atti o	
	categorie di atti.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo	

	può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i	
	limiti di cui all'art.2381 cod.civ., a un comitato esecutivo	
	composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei	
	propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo	
	ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, po-	
	tranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal	
	consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le moda-	
	lità indicate nella delega stessa.	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giu-	
	dizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le	
	modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.	
	Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato	
	dai soci al momento della nomina.	
	ARTICOLO 11	
	Controllo dei soci ed azione di responsabilità.	
	Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi	
	dell'art.2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo ammini-	
	strativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e	
	consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'ammi-	
	nistrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere azione di responsabilità con-	
	tro gli amministratori; tale azione non può essere oggetto di	
	rinuncia o di transazione da parte della società.	
	ARTICOLO 12	

	Controllo legale dei conti.	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art.2477	
	c.c., la società è controllata da un collegio sindacale com-	
	posto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dal-	
	l'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne de-	
	termina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica	
	tre esercizi e sono rieleggibili; scadono alla data dell'as-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica.	
	ARTICOLO 13	
	Disposizioni finali.	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di coope-	
	rativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la	
	sua automatica messa in liquidazione. In caso di scioglimen-	
	to, l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la	
	modifica dello statuto, nominerà uno o più liquidatori prefe-	
	ribilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero pa-	
	trimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	

	L'Assemblea, prima di allontanarsi, autorizza espressamente	
	il nominato Amministratore unico Branca Emanuela, ad eseguire	
	tutte le operazioni necessarie e opportune ai fini dell'ese-	
	cuzione della presente delibera, nonché ad apportare al pre-	